



**Oggetto: FSNI. IGIENIK BOX. DETERMINAZIONI**

Sull'argomento riferisce il Segretario Generale, illustrando sinteticamente ai componenti di Giunta presenti i caratteri essenziali della proposta:

- L'istanza è presentata dal sig. Clemente Biancalani in qualità di legale rappresentante dell'impresa Igienik Box srl con sede legale in Pistoia Via dei Ciuti 51; l'impresa svolge attività di: Progettazione, realizzazione di stampi, macchinari e attrezzature di ogni tipo e fabbricazione di apparecchi per l'igienizzazione della bocca per uso domestico (non elettrici) dal 1.3.2012;
- Il prodotto è un apparecchio non elettrico costruito per l'igienizzazione del cavo orale con tre funzioni:
  1. igienizzare gli spazzolini da denti
  2. mantenere la bocca igienizzata per diverse ore
  3. raccogliere in unico contenitore tutto l'occorrente alla pulizia del cavo orale togliendolo dalle contaminazioni del bagno

Lo spazzolino viene inserito in una vaschetta che contiene acqua addizionata con un liquido anti batterico: premendo un pulsante, il contenitore rilascia un liquido igienizzante, che sommerge le teste degli spazzolini inseriti per tutto il tempo nel quale non sono utilizzati. Il kit comprende altresì uno spazzolino speciale, realizzato con un sottile fascio di setole: intriso di liquido igienizzante, esso raggiunge facilmente gli interstizi tra denti e gengive permettendo di depositare tra essi del liquido igienizzante;

- L'elemento innovativo è racchiuso sia nell'idea sia nel design della soluzione proposta. La soluzione consiste infatti nell'immettere, negli interstizi esistenti tra denti e gengive, tramite uno speciale spazzolino, una quantità di liquido antibatterico che rimane attivo per varie ore e ciò comporta il vantaggio di ridurre l'utilizzo di collutorio. Inoltre, poiché il filo interdentale è inserito sulla testa del prodotto solo con il rotolino, vi è anche un risparmio in termini di costo per il consumatore, visto che non viene acquistata la scatola di plastica che lo contiene e che rappresenta circa l'80% del prezzo finale.

*Last but not least*, la soluzione proposta comporta anche un risparmio in termini di impatto ambientale, riducendo totalmente il rifiuto causato dalla scatola e dalla bottiglietta di collutorio, che andrebbero smaltite separatamente.

- Per quanto concerne l'analisi di mercato, verrà inizialmente privilegiato il canale di vendita costituito dalle farmacie italiane, che ammontano (comprese parafarmacie e sanitari) a circa 26.000 unità. In una seconda fase potrà diventare rilevante come canale di distribuzione anche la GDO, tuttavia ciò avverrà solo in un momento successivo e questo per non provocare un effetto di "spiazzamento" nei confronti delle farmacie, che rimangono nel breve termine il canale privilegiato. Successivamente è prevista una diversificazione del mercato territoriale di riferimento (Germania e Francia a partire dalla fine del 2013, Benelux e Regno Unito dal 2015), anche se l'estensione sarà progressiva e legata alle disponibilità finanziarie.
- L'intervento richiesto alla Camera di Commercio ammonta a € 200.000 di cui € 10.000 imputabili a capitale ed € 190.000 a sovrapprezzo. La richiesta è finalizzata ad aumentare la capacità produttiva, tramite la realizzazione di nuovi stampi a 8 impronte, i cui costi stimati di realizzazione si aggirano sui 300.000 euro e che dovrebbero consentire di quadruplicare la capacità produttiva.
- il Comitato Tecnico del Fondo Sviluppo Nuove Imprese, nella sua riunione del 29 novembre u.s., ha espresso un giudizio di fattibilità positivo in ordine alla candidatura di Igienik Box srl, deliberando di proporre alla Giunta l'intervento del Fondo per la candidata società.

Segue un ampio scambio di opinioni tra i componenti di Giunta presenti, al termine del quale



## LA GIUNTA

UDITO il relatore;

**RICHIAMATO** il Preventivo della Camera di Commercio di Prato per l'anno 2013, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 20/12/2012;

**RICHIAMATO** il Regolamento di attuazione del Fondo Rotativo Imprese Innovative, approvato con deliberazione di giunta n. 73 del 28/09/2009 e il Bando per la presentazione delle candidature, approvato con deliberazione di giunta n. 106 del 22/12/2009;

**RICHIAMATA** la candidatura presentata da Igienik Box srl a firma del sig. sig. Clemente Biancalani in qualità di legale rappresentante dell'impresa, comprensiva di business plan dell'iniziativa;

**CONSIDERATO** che il Comitato Tecnico del Fondo Sviluppo Nuove Imprese, nella sua riunione del 29 novembre 2012, nell'esprimere un giudizio positivo in ordine alla candidatura della società in oggetto avendo attentamente valutato il business plan dell'iniziativa e deliberando di proporre alla Giunta l'intervento del Fondo per la candidata società, ha altresì rilevato che:

- il potenziale di sviluppo dell'idea imprenditoriale appare notevole. La proposta progettuale va ad inserirsi in un segmento di mercato evidentemente non coperto da concorrenti, anche se – a tutela del progetto – è stato provveduto a depositare istanza di brevetto in Italia.  
Per la penetrazione commerciale verrà inizialmente privilegiato il canale delle farmacie italiane, ipotizzando di raggiungerne 5.000 in un anno e di vendere loro 5 prodotti (più uno in omaggio). L'ipotesi è che ogni farmacia acquisti nel corso di un anno almeno 6 volte l'assortimento previsto di 6 pezzi. Per raggiungere tali obiettivi è previsto l'utilizzo di una rete di 14 agenti, distribuiti sul territorio nazionale, con obiettivi prefissati e specificati nel business plan. E' ipotizzato che ogni farmacia provveda ad effettuare riordini ogni due mesi (prudenzialmente è prevista una perdita del 10% delle farmacie acquisite).  
L'ipotesi di procedere con gradualità alla vendita sul mercato europeo (Germania, Francia, Regno Unito, Benelux) è da condividere, legata com'è all'aumento della capacità produttiva, la quale a sua volta è legata al reperimento delle risorse necessarie.  
Il team imprenditoriale è composto da due fratelli (Clemente e Tommaso Biancalani), che hanno sviluppato l'idea progettuale insieme al padre Mauro, che collaborerà con la società per gli aspetti di progettazione e produttivi e per il coordinamento commerciale. A regime è previsto che, oltre ai soci e alla rete di agenti, la società si doti di 7 unità di personale (e espresse in ULA e dedicate a funzioni di segreteria, controllo qualità e magazzino).  
In relazione a quanto precede, appare quindi fondato stimare prospettive di sviluppo di medio termine in linea con quelle ipotizzate dal soggetto proponente.
- Per quanto concerne il grado di rischio, la struttura dell'impresa è tale da limitare l'impatto degli errori nella valutazione degli obiettivi e nella loro possibilità di raggiungimento; infatti è evidente la volontà di limitare i costi fissi e di adottare un modello di business flessibile basato sui costi variabili al fine di limitare gli impatti legati a valutazioni errate.  
Anche dal punto di vista finanziario il modello adottato è stato studiato allo scopo di ridimensionare il fabbisogno da mezzi di terzi, privilegiando invece una *equity* che, considerato l'intervento della Camera di Commercio, consenta all'impresa di autofinanziarsi. Ciò anche allo scopo di ridurre l'indebitamento bancario, a cui verrebbe fatto ricorso solo in presenza di crisi di liquidità.  
Dal punto di vista della concorrenza sul mercato, al momento quest'ultima non è ben identificabile, trattandosi di un prodotto che si caratterizza per la sua novità. Tuttavia, come specificato in precedenza, è stato ritenuto opportuno provvedere alla copertura tramite brevetto dell'idea progettuale; l'estensione della protezione a livello internazionale necessita di ulteriori risorse economiche.  
Nel complesso sia le stime relative alla capacità produttiva, sia quelle relative alla penetrazione del mercato (ben illustrate nella documentazione sottoposta all'esame del

Comitato) sia, infine, quelle finanziarie appaiono elaborate tenendo conto di principi di prudenza che dovrebbero contribuire a ridurre il rischio d'investimento da parte della Camera.

- Per quanto concerne la congruità della richiesta di partecipazione, l'impresa sarà finanziata quasi interamente da *equity* suddiviso tra soci fondatori e l'apporto della Camera di Commercio; l'intervento richiesto ammonta a € 200.000, di cui € 190.000 a titolo di sovrapprezzo legato al potenziale dell'impresa. La richiesta è finalizzata ad aumentare la capacità produttiva, attualmente limitata a un apparecchio ogni 25 secondi, tramite la realizzazione di nuovi stampi a 8 impronte, che dovrebbero consentire di quadruplicare la capacità produttiva. L'avvio della realizzazione di nuovi stampi è ipotizzata all'inizio del 2013, per consentire il rispetto dei tempi di realizzazione stimati in otto mesi e consentire così, entro la fine dell'anno in corso, la possibilità di ampliare il mercato a livello europeo.  
La richiesta di partecipazione appare congrua, sia per quanto concerne la quota di partecipazione al capitale sociale (€ 10.000, comunque non superiore al 24% del capitale sociale) sia per quanto concerne la parte imputabile a sovrapprezzo. La richiesta è ritenuta congrua, sia in relazione all'investimento iniziale – connesso alla realizzazione dei nuovi stampi, ma anche all'estensione della copertura brevettuale e all'avvio della fase promozionale dell'iniziativa - sia in considerazione del *know how* apportato dal soggetto proponente , che determina in gran parte il valore del progetto imprenditoriale e che giustifica pertanto l'importo del sovrapprezzo.
- In relazione a quanto precede e avuto riguardo al potenziale di sviluppo dell'idea imprenditoriale e al grado di innovazione in essa contenuto, nonché agli aspetti di criticità evidenziati, il Comitato Tecnico ha pertanto espresso un giudizio positivo in ordine alla fattibilità dell'ingresso del Fondo nel progetto imprenditoriale in oggetto, proponendo alla Giunta camerale l'intervento per esso del Fondo Sviluppo Nuove Imprese per un ammontare complessivo di € 200.000 (come da richiesta), di cui € 10.000 a titolo di capitale sociale di Igienik Box srl ed € 190.000 a titolo di sovrapprezzo. Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento del Fondo, l'impresa dovrà essere costituita come società di capitali con sede operativa oggetto del programma nella provincia di Prato, oppure procedere all'apertura in provincia di un'unità operativa oggetto del programma di attività.

RITENUTO di dover procedere alla stipula dei patti parasociali con il soggetto proponente, prevedendo un prezzo di riacquisto di 1,08 volte l'investimento netto effettuato dalla Camera;

RICHIAMATO il D.M. 12/10/2005 e ritenuto opportuno nell'interesse della società preservare il requisito di PMI alla candidata;

CONSIDERATO che il *know how* detenuto dal soggetto proponente è l'elemento che determina il valore del progetto imprenditoriale esaminato e che dunque si ritiene corretto attribuire un sovrapprezzo alla partecipazione da sottoscrivere;

RICHIAMATO il Regolamento CE n. 1998/2006 del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("De minimis");

RICHIAMATO l'art. 12 del Regolamento di attuazione del Fondo Rotativo Imprese Innovative, approvato con deliberazione di giunta n. 73 del 28/09/2009, che prevede che la Camera di Commercio, nel deliberare la sottoscrizione delle quote di capitale, possa con il medesimo atto richiedere la presenza di un proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione o al Collegio Sindacale della società partecipata;

RITENUTO opportuno, al fine di tutelare la partecipazione della Camera, richiedere la presenza di un proprio rappresentante nell'ambito dell'organo di controllo deputato alla revisione dei conti nella società in oggetto, ponendo il soddisfacimento di tale richiesta come condizione per l'ingresso della Camera nella società;

ATTESO pertanto che la società in oggetto dovrà, qualora non già provveduto, nominare un proprio organo di controllo interno deputato alla revisione dei conti, del quale la Camera esprimerà il nominativo, in caso di organo monocratico, oppure esprimerà un titolare e un supplente, in caso di organo collegiale;

CONSIDERATO che, ai sensi del Regolamento del Fondo, l'impresa dovrà essere costituita come società di capitali con sede operativa oggetto del programma nella provincia di Prato, oppure procedere all'apertura in provincia di un'unità operativa oggetto del programma di attività;

RITENUTO di dover condizionare l'apertura dell'unità operativa oggetto del programma di attività entro il termine del 31 dicembre 2013, decorso il quale la Camera si riserva di non procedere ad alcuna erogazione finanziaria;

VISTO lo schema di patti parasociali con il soggetto proponente;

RICHIAMATA la legge 29/12/1993 e successive modifiche e integrazioni sul riordinamento delle Camere di Commercio;

SENTITO il Collegio dei Revisori dei Conti;

All'unanimità,

#### DELIBERA

1. di accogliere, per le motivazioni di cui all'istruttoria condotta dal Comitato Tecnico che integralmente si richiamano, la domanda di accesso al Fondo Sviluppo Nuove Imprese presentata dal sig. Clemente Biancalani in qualità di legale rappresentante dell'impresa Igienik Box srl con sede legale in Pistoia Via dei Ciuti 51;
2. di sottoscrivere una quota non superiore al 24% del capitale sociale di Igienik Box srl per un ammontare di € 10.000,00= nominali con un sovrapprezzo di € 190.000,00= per complessivi € 200.000,00=;
3. di subordinare l'esecutività della presente deliberazione alla previa apertura, da parte dell'impresa richiedente, di una unità operativa oggetto del programma di attività in Provincia di Prato, nonché alla firma da parte di tutti i soci dei patti parasociali;
4. di stabilire, quale prezzo di riacquisto, il valore di 1,08 volte l'investimento netto effettuato dalla Camera di Commercio;
5. di richiedere la presenza di un proprio rappresentante nell'ambito dell'organo di controllo deputato alla revisione dei conti nella società in oggetto, ritenendo il soddisfacimento di tale richiesta come condizione essenziale per l'ingresso della Camera nella società;
6. di concedere l'aiuto sulla base del regime "De minimis" di cui al Regolamento CE 1998/2006;
7. di approvare lo schema di patti parasociali tra la Camera di Commercio e la società in oggetto, nella versione che, allegata al presente provvedimento (All. "A"), ne forma parte integrante, dando mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione apportando quelle modifiche di carattere non sostanziale che dovessero risultare necessarie in seguito alla negoziazione con la controparte.

Gli uffici camerale competenti provvederanno all'adozione degli atti necessari all'attuazione della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Catia Baroncelli)



IL PRESIDENTE  
(Luca Giusti)





## Allegato A

### Deliberazione di Giunta n. 43/13 del 15.04.2013

**FSNI. Igienik Bob  
Patto Parasociale**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE  
(Luca Giusti)

Pagine 8 (compresa la copertina)



## PATTO PARASOCIALE

Per effetto del presente Patto Parasociale stipulato in data \_\_\_\_\_

### **Fra i seguenti signori e società:**

1. BIANCALANI CLEMENTE, nato a Firenze il 13.5.1987, residente in Bagno a Ripoli (FI), Via di Poggio Casciano 5/G, di seguito anche "Socio A" o "A";
2. BIANCALANI TOMMASO; nato a Firenze il 3.8.1983, residente in Bagno a Ripoli (FI), Via di Poggio Casciano 5/G, di seguito anche "Socio B" o "B";
3. CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO, con sede in Prato via Valentini 14, qui rappresentata dal Presidente e legale rappresentante sig. Luca Giusti, nato a.....il ... e residente a..... (di seguito anche la "Camera ")

A e B (anche denominati I Soci di Igienik Box srl), i Soci di Igienik Box srl e la Camera anche denominati congiuntamente le "Parti" e singolarmente la "Parte"

Ai fini del presente Patto Parasociale i Soci di Igienik Box srl costituiscono un'unica Parte con **obbligazione solidale** nei confronti della Camera.

### **Premesso che:**

- a) A e B hanno costituito una nuova società denominata Igienik Box srl, della quale detengono una partecipazione rappresentativa del 100% del capitale pari a euro 10.000,00; in particolare A detiene una quota di partecipazione di € 5.000 pari al 50% del capitale sociale, B detiene una quota di partecipazione di € 5.000 pari al 50% del capitale sociale;
- b) La società Igienik Box srl intende svolgere la propria attività nel settore della progettazione, realizzazione di stampi, macchinari e attrezzature di ogni tipo e fabbricazione di apparecchi per l'igienizzazione della bocca per uso domestico (non elettrici);
- c) La società Igienik Box srl intende reperire fin dalla sua costituzione nuove risorse finanziarie, nella forma di capitale di rischio, per realizzare lo sviluppo organico delle attività produttive e commerciali della Società nei settori di cui al precedente punto b) delle Premesse e a tal fine ha presentato domanda di ammissione al Fondo Sviluppo Nuove Imprese (per il seguito: FSNI) gestito dalla Camera per il finanziamento delle attività della Società;
- d) I Soci di Igienik Box srl, per lo sviluppo della società, intendono avvalersi delle capacità della Camera di creare valore per i progetti di sviluppo della società Igienik Box srl per il tramite dei finanziamenti erogati dal FSNI;
- e) I Soci di Igienik Box srl hanno interesse a che la società reperisca le risorse finanziarie necessarie per realizzare i programmi di sviluppo di cui al precedente punto c) delle Premesse e a tal fine si sono rivolti alla Camera perché valutasse l'opportunità di un investimento nel capitale della società mediante domanda al FSNI;
- f) I Soci di Igienik Box srl si impegnano a costituire e mantenere una unità operativa oggetto del programma di attività in provincia di Prato per tutta la durata dell'intervento camerale; in mancanza della costituzione entro la fine del corrente anno 2013 i Soci di Igienik Box srl riconoscono che la Camera non potrà procedere ad alcuna erogazione finanziaria; in mancanza di mantenimento la Camera avrà un'opzione gratuita irrevocabile per la cessione ai Soci di Igienik Box srl dell'intera partecipazione detenuta nella Società Igienik Box srl per un prezzo pari a 1,08 volte l'Investimento netto effettuato dalla Camera in Igienik Box srl fino a quel momento.
- g) I Soci di Igienik Box srl si impegnano a costituire entro la fine del corrente anno 2013 una unità operativa oggetto del programma di attività in Provincia di Prato e a mantenerla per tutta la durata dell'intervento camerale; in mancanza della quale riconoscono che la Camera non potrà procedere ad alcuna erogazione finanziaria;

La Camera, dopo attento esame e valutazione delle caratteristiche della società Igienik Box srl così come rappresentate anche ai Soci di Igienik Box srl, ha deliberato di effettuare l'investimento di cui al precedente punto e) delle premesse mediante la sottoscrizione di una quota di capitale per un valore di Euro 10.000,00 non superiore al 24% del capitale sociale ed € 190.000,00 a titolo di sovrapprezzo, quali essi risultano a seguito dell'ingresso della Camera.

Con l'ingresso della Camera le partecipazioni dei soci saranno così distribuite: A e B sottoscriveranno un aumento di capitale pari complessivamente a € 22.000,00, mentre la Camera sottoscriverà una quota di € 10.000. Il capitale sociale ammonterà a € 42.000,00 e sarà così suddiviso:

- A e B € 32.000,00 (76,19% del capitale sociale)
- Camera € 10.000,00 (23,81% del capitale sociale)

### **si conviene quanto segue:**

#### **1. Premesse e Allegati**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Patto. .



## 2. Disposizioni relative al funzionamento della Società

2.1 Le Parti convengono che, prima che Camera entri nel capitale sociale di Igienik Box srl:

- (a) verrà tra le Parti approvato e sottoscritto un *Bilancio Preventivo Annuale per l'anno 2013, che dovrà essere predisposto – nella stessa forma e con le tempistiche previste al successivo punto 2.2 lett. b) n. 3, anche per gli anni a seguire da parte dell'Organo Amministrativo e comunque per il tutto il periodo di tempo in cui la Camera sarà socia di Igienik Box srl. Il bilancio preventivo avrà la forma e la composizione del bilancio in formato civilistico (ex art. 2424 e ss. del Codice Civile), con riferimento ai soli dati numerici relativi al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale, cui si dovrà accompagnare un prospetto –rendiconto finanziario- che metta in evidenza i flussi di cassa derivanti dalla gestione.*

2.2 Dal momento della sottoscrizione del Capitale da parte della Camera le Parti convengono che:

- (a) l'Assemblea dei Soci di Igienik Box srl delibererà con le maggioranze di legge, fatta eccezione per le **delibere di distribuzione di utili e riserve a qualsiasi titolo, per le quali sarà necessaria la presenza e il voto favorevole di almeno il 80% del capitale sociale**; lo stesso quorum costitutivo e deliberativo è richiesto nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479.

- (b) l'Assemblea dei soci di Igienik Box srl, in aggiunta ai poteri non delegabili per legge, avrà competenza esclusiva e non delegabile sulle seguenti materie, nei limiti infra indicati:

1. acquisto, vendita, permuta e conferimento di immobili e diritti reali immobiliari; costituzione di diritti reali di garanzia su immobili, per importi superiori a € 500.000,00;
2. assunzione, acquisto o cessione di partecipazioni societarie; affitto, acquisto, vendita, permuta e conferimento di aziende o di rami aziendali;
3. **approvazione del Bilancio Preventivo Annuale declinato anche in ottica semestrale, che dovrà essere approvato entro il 30 di novembre dell'anno precedente rispetto a quello di 'previsione'**;
4. Contratti tra società e i terzi di valore superiore a € 100.000;
5. contratti, accordi, atti di disposizione, fidejussioni e ogni altro impegno relativo alla concessione di garanzia a favore di terzi di qualsiasi genere di importo superiore ad € 100.000,00 (centomila) per singolo atto, salvo siano già previsti nel Budget Annuale;
6. richiesta di finanziamenti, mutui passivi, anticipazioni bancarie e similari di importo superiore ad € 500.000,00 per singolo atto;

Per le materie sopra riportate sarà necessaria la presenza e il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale.

- (c) la Camera si riserva il diritto di nominare un amministratore nel Consiglio di Amministrazione di Igienik Box srl. La Camera avrà inoltre il diritto di designare il sostituto in caso di cessazione dalla carica dell'amministratore da essa designato, nonché di richiedere la revoca dell'amministratore da essa designato, manlevando e tenendo indenne in tal caso la Società e le altre Parti per le eventuali pretese (comprese le spese legali) dell'amministratore così revocato;
- (d) Nel caso in cui la Camera abbia esercitato il diritto a designare un amministratore, quest'ultimo avrà il compito di verificare l'attuazione delle delibere consiliari, ma non avrà poteri operativi.
- (e) La Camera richiede la nomina di un proprio rappresentante all'interno dell'organo di controllo deputato alla revisione dei conti all'interno della società. In caso di organo collegiale, la Camera avrà il diritto di designare un sindaco effettivo e un supplente. Qualora non già provveduto, i Soci di Igienik Box srl si impegnano a costituire un organo interno di controllo deputato alla revisione dei conti, apportando le modifiche allo Statuto della società che dovessero eventualmente risultare necessarie. I Soci di Igienik Box srl riconoscono che il soddisfacimento di tale richiesta costituisce condizione essenziale per l'ingresso della Camera nella società.

## 3. Dead-lock

Qualora su una delle questioni di cui al precedente punto 2.2 lettere a) b) ed e) il Consiglio di amministrazione o l'Assemblea dei soci si trovasse nell'impossibilità di procedere alla suddetta approvazione per mancanza di quorum costitutivo/deliberativo e detta situazione si protraesse anche nelle successive due sedute, da tenersi rispettivamente non prima del 15° giorno dalla prima e non prima del 15° giorno dalla seconda, la Parte che non ha determinato lo stallo, o la parte che ha proposto la votazione della questione, potrà chiedere al Presidente, o, in mancanza, all'Amministratore Delegato, di accertare la sussistenza di una situazione di "dead-lock" mediante comunicazione scritta alle Parti, indicando l'argomento sul quale lo stallo si è verificato. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in mancanza, l'Amministratore Delegato, verificate le condizioni sopra descritte, confermeranno la sussistenza di una situazione di "dead-lock" mediante comunicazione scritta alle Parti, indicando l'argomento sul quale lo stallo si è verificato.

Entro 7 (sette) giorni lavorativi successivi al ricevimento della suddetta comunicazione, ciascuna Parte farà sì che un Consigliere di Amministrazione tra quelli di propria designazione o altro proprio incaricato rediga e distribuisca all'altra Parte e agli altri amministratori un memorandum che delinei la propria posizione sulla questione oggetto di divergenza e le proprie ragioni per aver assunto o fatto assumere tale posizione. Ciascun memorandum verrà sottoposto alla valutazione delle Parti, che faranno il possibile per comporre amichevolmente ed in buona fede la divergenza. Qualora le stesse raggiungano un accordo, le Parti dovranno predisporre un pro-forma di delibera da sottoporre alla riunione del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Assemblea. Le Parti dovranno fare tutto quanto sia ragionevolmente possibile per assicurare che tali delibere vengano tempestivamente prese e messe in atto.

Nel caso in cui entro 30 giorni dalla data della ricezione della comunicazione di "dead-lock" di cui sopra la divergenza non possa essere risolta, si applicherà la seguente procedura.



### **3.1 Opzione call a favore del Soci di Igienik Box srl.**

La Camera concederà ai Soci di Igienik Box srl un'opzione gratuita per l'acquisto di tutte le quote detenute dalla Camera per un prezzo pari a 1,08 volte l'investimento effettuato da Camera in Igienik Box srl a quella data;

L'opzione di acquisto sarà valida solo per l'acquisto della totalità delle quote di Igienik Box srl detenute dalla Camera e dovrà essere esercitata entro 180gg dalla data di comunicazione della situazione di dead lock e avrà l'efficacia di una proposta irrevocabile di vendita ai sensi dell'articolo 1331 del Codice Civile e l'acquisto sarà perfezionato nel momento in cui il Soci di Igienik Box srl daranno comunicazione scritta dell'intenzione di esercitare l'opzione di acquisto.

Le quote di Igienik Box srl oggetto dell'opzione di acquisto saranno cedute entro 180gg dalla data di esercizio dell'opzione di vendita con contestuale pagamento del prezzo da parte del compratore, salvo dilazione di pagamento che potrà essere concessa dalla Camera a proprio insindacabile giudizio, previo il rilascio di opportune garanzie reali o fideiussorie da parte dei Soci di Igienik Box srl, soggette all'autonoma valutazione della Camera.

### **3.2 Ulteriore sblocco della situazione di dead lock**

Qualora venisse dichiarata una situazione di dead-lock e i Soci di Igienik Box srl non esercitassero l'opzione di acquisto delle quote di Igienik Box srl detenute dalla Camera, si osserverà la seguente procedura;

- a) La parte che non ha provocato lo stallo (di seguito anche la "Parte Proponente") dovrà comunicare alla parte che ha provocato lo stallo (di seguito anche la "Parte Ricevente") un'offerta contenente il prezzo per quota al quale è disposta a vendere tutta la propria partecipazione o ad acquistare tutta quella della Parte Ricevente; nel caso in cui la Parte proponente sia la Camera, l'offerta di vendita di cui sopra non potrà comunque essere inferiore al valore di 1,08 volte l'investimento Netto effettuato dalla stessa. Si precisa che non saranno valide offerte in cui il prezzo unitario per quota di cessione per la partecipazione della Parte Proponente e il prezzo unitario per azione di acquisto delle quote della Parte Ricevente sia diverso.
- b) Entro 60 giorni dal ricevimento dell'offerta di cui sopra la Parte Ricevente dovrà:
  1. comunicare la volontà di acquistare tutta la partecipazione detenuta dalla Parte Proponente al prezzo per quota comunicato oppure, in alternativa,
  2. comunicare la volontà di vendere tutta la propria partecipazione alla Parte Proponente al prezzo per quota comunicato oppure, in alternativa,
  3. indicare (si applicheranno, mutatis mutandis, le regole di cui al precedente punto a)) un nuovo maggior prezzo per quota al quale la Parte Ricevente è disposta a vendere tutta la propria partecipazione o ad acquistare tutta quella della Parte Proponente;
- c) in ciascuno dei casi di cui ai punti 1 e 2 della precedente lettera b), la compravendita della partecipazione si intenderà conclusa al momento del ricevimento, da parte della Parte Proponente della comunicazione relativa;
- d) nel caso di cui al punto 3 della precedente lettera b), la Parte Proponente, entro 30 giorni, dovrà comunicare alla Parte Ricevente la volontà di i) acquistare dalla Parte Ricevente tutta la partecipazione detenuta nella Società al nuovo prezzo per quota comunicato oppure, in alternativa, ii) vendere alla Parte Ricevente tutta la partecipazione detenuta nella Società al nuovo prezzo per quota comunicato;
- e) il prezzo di vendita di cui alle lettere precedenti dovrà essere corrisposto contestualmente alla stipula dell'atto notarile di trasferimento delle Quote. Eventuali dilazioni di pagamento dovranno essere assistite da fideiussione bancaria di primario istituto bancario di gradimento dell'acquirente, o da capiente garanzia reale. Il trasferimento dovrà avvenire entro 60 giorni lavorativi dalla ultima data di cui alle lettere b) e c).
- f) Qualora la Parte Proponente non formulasse la propria proposta entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di dead lock, ovvero non formulasse una proposta conforme al precedente punto a), la Parte Ricevente potrà a sua volta formulare una proposta ai sensi dello stesso punto a). Si applicheranno, in maniera speculare, le regole di cui ai punti precedenti e la Parte Ricevente assumerà il ruolo della Parte Proponente e viceversa.

## **4. Trasferimento delle Quote**

4.1 Ciascuna Parte si impegna, per un periodo di 3 anni dalla data di sottoscrizione del presente Patto Parasociale, a non trasferire a terzi, in tutto o in parte, le quote di Igienik Box srl detenute, senza il consenso scritto dell'altra Parte. Ai fini dell'articolo 1379 del Codice Civile, ciascuna Parte riconosce che il divieto di trasferire le quote di Igienik Box srl dalla stessa detenute previsto nel presente paragrafo è contenuto entro convenienti limiti di tempo e risponde ad un apprezzabile interesse delle altre Parti, consistente nel coalizzare le energie e gli sforzi al fine di avviare la Società. A prescindere dalle disposizioni di cui al paragrafo precedente, il trasferimento da parte dei soci delle quote di Igienik Box srl è soggetto al diritto di prelazione previsto dallo Statuto di Igienik Box srl.

4.2 Resta inteso che il diritto di prelazione non opererà esclusivamente in caso di cessione delle partecipazioni dai soci a società controllate, controllanti gli stessi ai sensi dell'art. 2359, I e II comma, del codice civile, o controllate dalla medesima controllante (di seguito "Società del Gruppo"), purché si verifichino tutte le seguenti condizioni:

- (a) sia ceduta tutta la partecipazione;
- (b) il cessionario assuma contestualmente nei confronti delle altre Parti tutte le obbligazioni previste dal presente Patto;
- (c) il cedente resti solidalmente responsabile con il cessionario in relazione all'adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del presente patto. Tuttavia, nell'ipotesi in cui vengano meno, per qualsiasi ragione, i rapporti di controllo ex art. 2359 cod. civ. il socio cedente dovrà riacquistare dal cessionario tutta la partecipazione (facendo in modo che il cessionario la ceda ed essendo altresì il cessionario





obbligato a cederla), ovvero, qualora il cedente sia cessato o non adempia, l'altra Parte avrà il diritto di acquistare l'intera partecipazione.

- (d) il cessionario abbia, a insindacabile giudizio dell'altra Parte, una organizzazione, conoscenze e capacità tecniche simili a quelle del cedente, tali da permettere apporti all'attività della Società simili a quelli del cedente.

Resta inteso che nel caso di cessione di partecipazioni e di esercizio del diritto di prelazione ai sensi dello statuto sociale, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo 4.2 (c).

## 5. Co-vendita delle quote

5.1 Qualora i Soci di Igienik Box srl intendano cedere a terzi, in tutto o in parte, le proprie quote detenute in Igienik Box srl e la Camera non intenda esercitare rispetto a tale cessione il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 4:

a) ove in seguito alla cessione, i Soci di Igienik Box srl detengano una quota di partecipazione inferiore al 50% del capitale di Igienik Box srl, i Soci di Igienik Box srl faranno in modo, ove ciò sia loro richiesto dalla Camera, che il compratore acquisti per primo tutte le quote di Igienik Box srl detenute dalla Camera fermo restando che, ove il prezzo pagato dal compratore per tutte le quote di Igienik Box srl cedute dalla Camera sia inferiore a 1,08 volte l'investimento netto effettuato dalla Camera in Igienik Box srl fino a quel momento, il prezzo complessivo pagato dal compratore per tutte le quote di Igienik Box srl cedute dai Soci di Igienik Box srl e dalla Camera sarà ripartito tra i Soci di Igienik Box srl e la Camera in modo tale che l'importo ricevuto da Camera non sia inferiore a 1,08 volte l'investimento netto;

b) ove in seguito alla cessione, i Soci di Igienik Box srl mantengano una quota di partecipazione superiore al 50% del capitale di Igienik Box srl essi faranno in modo, ove ciò sia loro richiesto dalla Camera, che il compratore acquisti quote sia dai Soci di Igienik Box srl sia dalla Camera, allo stesso prezzo in proporzione alle rispettive partecipazioni dei Soci di Igienik Box srl e della Camera in Igienik Box srl a tale momento, fermo restando che, ove il prezzo pagato dal compratore per tutte le quote di Igienik Box srl cedute da Camera sia inferiore a 1,08 volte l'investimento netto effettuato da Camera in Igienik Box srl fino a quel momento rapportato alla quota di partecipazione ceduta, il prezzo complessivo pagato dal compratore per tutte le quote di Igienik Box srl cedute dai Soci di Igienik Box srl e Camera sarà ripartito tra i Soci di Igienik Box srl e Camera in modo tale che l'importo ricevuto da Camera non sia inferiore a 1,08 volte l'investimento netto effettuato da Camera in Igienik Box srl fino a quel momento rapportato alla quota di partecipazione ceduta.

Ai fini del presente Patto, ovunque si faccia riferimento all'Investimento Netto della Camera in Igienik Box srl per tale si intenderà la somma: di

- (i) ogni importo versato dalla Camera in Igienik Box srl a titolo di sottoscrizione di capitale e sovrapprezzo, versamento in conto capitale o a fondo perduto; meno
- (ii) ogni importo che Camera abbia ricevuto da Igienik Box srl a titolo di dividendi; meno
- (iii) ogni importo realizzato da Camera tramite la vendita di quote.

Si precisa per chiarezza che il patto di covendita di cui al presente art. 5.1 del Patto si applica a ogni ipotesi di trasferimento a terzi di quote della Igienik Box srl ivi compresa espressamente l'ipotesi di conferimento di quote di Igienik Box srl in società terze.

5.2 Le disposizioni del precedente articolo 5.1 non si applicano in caso di trasferimento della partecipazione detenuta dai Soci di Igienik Box srl e dalla Camera a Società del Gruppo di rispettiva appartenenza, purché si realizzino tutte le condizioni di cui ai punti (a), (b), (c), (d) del precedente art. 4.2. Nel caso in cui la Società del Gruppo a cui siano state trasferite le quote di Igienik Box srl cessi per qualsiasi ragione dal far parte del Gruppo del socio trasferente, il socio trasferente dovrà immediatamente riacquistare le quote di Igienik Box srl trasferite a tale società del gruppo o farle riacquistare da altra Società del Gruppo del socio trasferente.

## 6. Opzione di vendita

6.1 Qualora i Soci di Igienik Box srl non rispettassero il patto di covendita di cui al precedente articolo 5.1, la Camera avrà un'opzione gratuita di vendita nei confronti dei Soci di Igienik Box srl per la quota di Igienik Box srl che avrebbe avuto il diritto di vendere a terzi per effetto del patto di covendita e allo stesso prezzo, termini e condizioni previsti nel citato patto di covendita.

L'opzione di vendita di cui al precedente paragrafo del presente articolo 6.1 avrà l'efficacia di una proposta irrevocabile di acquisto ai sensi dell'articolo 1331 del Codice Civile e l'acquisto sarà perfezionato nel momento in cui i soci richiedenti daranno comunicazione scritta dell'intenzione di esercitare l'opzione di vendita.

Le quote di Igienik Box srl oggetto dell'opzione di vendita saranno cedute entro dieci giorni lavorativi dalla data di esercizio dell'opzione di vendita con contestuale pagamento del prezzo da parte del compratore.

Si precisa per chiarezza che l'opzione di vendita di cui al presente articolo 6.1 del Patto si applica a ogni ipotesi di trasferimento a terzi di quote di Igienik Box srl, ivi compresa espressamente l'ipotesi di conferimento di quote di Igienik Box srl in società terze.

6.2 Le disposizioni del precedente articolo 6.1 non si applicano in caso di trasferimento della partecipazione detenuta dai Soci di Igienik Box srl a Società del Gruppo di rispettiva appartenenza, purché si realizzino tutte le condizioni di cui ai punti a), b), c), d) del precedente art. 4.2. Nel caso in cui la Società del Gruppo a cui siano state trasferite le quote della Igienik Box srl cessi per qualsiasi ragione a far parte del Gruppo del socio trasferente, il



socio trasferente dovrà immediatamente riacquistare le quote di Igienik Box srl trasferite a tale società del gruppo o farle riacquistare da altra Società del Gruppo del socio trasferente.

## 7. Reporting periodici

7.1 I Soci di Igienik Box srl si impegnano, entro 30 giorni dalla fine di ogni semestre solare (gennaio/giugno, luglio/dicembre), a far sì che l'organo amministrativo produca e trasmetta alla Camera un report semestrale (di seguito il "Reporting").

7.2 In caso di mancata presentazione del report semestrale nel termine prescritto, la Camera di Commercio potrà concedere ulteriori 90 giorni per l'adempimento. Nel caso che anche rispetto a questo nuovo termine la società non provveda l'Amministratore Delegato (o il Consiglio di Amministrazione qualora esistente) sarà considerato decaduto e sarà sostituito da un soggetto/i designato/i dalla Camera.

7.3 Il reporting dovrà in ogni caso prevedere:

- a) **situazione economica, patrimoniale e finanziaria** di Igienik Box srl del semestre, con esame degli scostamenti rispetto al **Bilancio Preventivo Annuale** approvato e opportunamente declinato anche in ottica semestrale (ovvero, previsione annuale e relative previsioni semestrali);
- b) dettaglio della posizione finanziaria della società, con esatta indicazione degli affidamenti bancari in essere e dei relativi utilizzi e delle forme di finanziamento similari (factoring, sconto fatture etc.);
- c) elenco degli ordini acquisiti nel mese e progressivo con *backlog* (ordinativi inevasi e/o programmati) dei successivi sei mesi;
- d) elenco delle offerte a clienti e del relativo stato di avanzamento;
- e) elenco delle posizioni creditorie e debitorie con evidenza delle situazioni di sofferenza;
- f) principali dati economici, patrimoniali e finanziari delle società controllate e partecipate.

7.4 Resta inteso che qualora per tre semestri consecutivi:

- a) l' **INDEBITAMENTO** riportato nel reporting superi del **30%** quanto previsto nel Bilancio Preventivo Annuale (per l'indebitamento si intende l'importo, così come evidenziato in Bilancio, derivante dalla somma: (i) *dell'indebitamento verso banche*; (ii) *dei debiti a qualsiasi titolo maturati verso enti previdenziali e assistenziali, nonché dei debiti tributari per imposte dirette e indirette e similari, diversi da quelli correnti*; (iii) *dei debiti commerciali verso fornitori scaduti da oltre 60 giorni*), oppure
- b) i **RICAVI** (voce A.1 del Conto Economico, cfr. art. 2425 cc) della società riportati nel reporting risultino inferiori del **50%** rispetto alle previsioni del Bilancio Preventivo Annuale e del relativo dettaglio semestrale, oppure
- c) l'**EBITDA** della società riportato nel reporting risulti inferiore del **40%** alle previsioni del bilancio preventivo annuale e il relativo dettaglio semestrale. L'EBITDA (o MOL, Margine Operativo Lordo) sarà determinato dalla differenza tra il "Valore Aggiunto" e il "Costo del Personale" (voce A.9 del Conto Economico, ex art. 2425 cc). Il suddetto "Valore Aggiunto" sarà determinato dalla differenza tra il "valore della produzione operativa" e i "costi esterni". Il "valore della produzione operativa" è determinato dalla somma delle seguenti voci del Conto Economico (ex art. 2425 del Codice Civile): *A.1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) + A.2 (variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti) + A.3 (variazioni dei lavori in corso su ordinazione) + A.4 (incrementi di immobilizzazioni per lavori interni)*. I "costi esterni" sono invece frutto della somma tra le seguenti voci del Conto Economico (ex art. 2425 del Codice Civile): *B.6 (costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci) + B.7 (costi per servizi) + B.8 (costi per godimento beni di terzi) + B.11 (Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci)*

la Camera potrà chiedere ai Soci di Igienik Box srl la sostituzione dell'Amministratore Delegato o dell'intero Consiglio di Amministrazione e i Soci di Igienik Box srl si impegnano a far sì che si possa procedere alla sostituzione dell'Amministratore Delegato e/o dell'intero organo amministrativo con soggetto/i gradito/i da parte della Camera.

7.5 Qualora i Soci di Igienik Box srl si rendano inadempienti per la mancata sostituzione dell'Amministratore Delegato ovvero dell'intero organo amministrativo, la Camera avrà una opzione gratuita di vendita nei confronti del Soci di Igienik Box srl dell'intera partecipazione detenuta nella Igienik Box srl, ai medesimi prezzi termini e condizioni indicati al precedente articolo 6.

## 8. Altri impegni

8.1 I soci di Igienik Box srl si impegnano a costituire e mantenere una sede operativa oggetto del programma di attività in Provincia di Prato per la durata della partecipazione della Camera. In caso di costituzione, essa dovrà avvenire entro la fine del corrente anno 2013; in mancanza, la Camera non procederà ad alcuna erogazione finanziaria.

## 9. Divieto di concorrenza e violazione di accordi preesistenti; esclusiva.

9.1 Le Parti dichiarano che le disposizioni del presente Patto non violano preesistenti accordi scritti o verbali di qualsiasi natura e genere di ciascuna delle Parti con terzi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, patti parasociali, accordi commerciali, patti di concorrenza, esclusive etc. A tal fine ciascuna Parte si impegna a manlevare e a tenere indenne l'altra Parte degli eventuali danni procurati a terzi o a Igienik Box srl o da richieste di risarcimento da parte di terzi per effetto della violazione delle disposizioni di cui al precedente capoverso.

9.2 I Soci di Igienik Box srl si impegnano a far confluire in Igienik Box srl e/o in società da essa controllate ogni nuova iniziativa commerciale che intendessero intraprendere nel settore della progettazione, realizzazione di stampi, macchinari e attrezzature di ogni tipo e fabbricazione di apparecchi per l'igienizzazione della bocca per uso



domestico (non elettrici), essendo inteso che dette iniziative potranno venir realizzate e sviluppate esclusivamente tramite Igienik Box srl e le società da essa controllate.

#### 10. Disinvestimento

10.1 I Soci di Igienik Box srl riconoscono che la Camera ha acquisito una quota di partecipazione in Igienik Box srl anche in relazione alla valutazione del Piano Industriale effettuata dal Fondo Sviluppo Nuove Imprese (FSNI) della Camera. Gli stessi riconoscono che l'ingresso della Camera nel capitale di Igienik Box srl è finalizzato a dotarla delle risorse finanziarie necessarie per lo sviluppo della medesima.

10.2 Decorsi tre anni dalla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale e non essendosi verificati i presupposti di cui agli articoli 3 e 6 del presente Patto con la conseguente uscita della Camera dalla compagine sociale di Igienik Box srl., la Camera avrà un'opzione gratuita irrevocabile per la cessione ai Soci di Igienik Box srl dell'intera partecipazione detenuta nella Società Igienik Box srl per un prezzo pari a 1,08 volte l'Investimento netto effettuato dalla Camera in Igienik Box srl fino a quel momento. L'opzione di vendita di cui al precedente paragrafo del presente articolo 10.2 avrà l'efficacia di una proposta irrevocabile di acquisto ai sensi dell'articolo 1331 del Codice Civile e l'acquisto sarà perfezionato nel momento in cui i soci richiedenti daranno comunicazione scritta dell'intenzione di esercitare l'opzione di vendita. Le quote di Igienik Box srl oggetto dell'opzione di vendita saranno cedute entro trenta giorni lavorativi dalla data di esercizio dell'opzione di vendita con contestuale pagamento del prezzo da parte del compratore.

10.3 Fermo restando quanto sopra, la Camera ha facoltà di dilazionare il disinvestimento nel termine massimo di cinque anni dalla sottoscrizione della partecipazione e le Parti, in buona fede, negozieranno le modalità e i termini di tale diversa modalità di disinvestimento. La richiesta di dilazione dovrà giungere alla Camera 90 giorni prima della decorrenza dei tre anni dalla sottoscrizione della partecipazione da parte della Camera corredate da valide motivazioni.

10.4 I Soci di Igienik Box srl per l'intera durata del presente Patto, ovvero dalla data di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale della Igienik Box srl da parte della Camera fino alla esercizio dell'opzione di vendita da parte della Camera di cui al precedente punto 10.2, avranno un'opzione gratuita di acquisto dell'intera partecipazione detenuta dalla Camera nella Igienik Box srl agli stessi termini e condizioni dell'opzione di vendita della Camera di cui al precedente punto 10.2.

#### 11. Scioglimento e liquidazione

11.1 Qualora la società Igienik Box srl incorra in una delle cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del Codice Civile oppure in altre cause previste dalla legge o dallo statuto e la stessa Igienik Box srl venga posta in stato di liquidazione, la società sarà tenuta al pagamento, a conclusione della fase liquidatoria e approvato il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto -in anticipo sulle quote di capitale sociale sottoscritte dai soci di Igienik Box srl dell'ammontare complessivo dell'Investimento Netto (come definito al punto 5.1 dei presenti patti parasociali) effettuato dalla Camera e maggiorato dell' 8%. Quindi, la Camera - in privilegio rispetto agli altri soci - avrà diritto al **rimborso anticipato** di un ammontare pari all' 1,08 volte l'Investimento Netto e tale rimborso dovrà riguardare - prima di ogni altra somma versata dalla Camera in Igienik Box srl - l'intero ammontare della cifra pagata a "titolo di sovrapprezzo" complessivamente erogata (**maggiorata dell'8%**), sempre al netto delle eventuali somme incassate di cui sopra. In ogni caso, l'effettivo rimborso dell' Investimento Netto (maggiorato come sopra) della Camera da parte di Igienik Box srl dovrà essere effettuato contestualmente all' approvazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto fra i soci.

#### 12. Validità e Durata

12.1 Il presente patto avrà durata di tre anni dalla data di acquisizione della qualifica di socio da parte della Camera, prorogabile di ulteriori due anni ove venga esercitata tale opzione da parte della Camera stessa. Tuttavia, il presente Patto cesserà di avere efficacia nel momento in cui si determinassero le condizioni di uscita della Camera dalla compagine societaria della società Igienik Box srl.

12.2 Il presente Patto è valido solo nei confronti delle Parti che lo hanno sottoscritto e non può essere ceduto o trasferito a terzi senza il consenso scritto delle Parti.

#### 13. Prevalenza delle disposizione del Patto

Le Parti si impegnano a riflettere, ove possibile e opportuno, le disposizioni del presente Patto nello Statuto della Igienik Box srl e delle società dalle stesse controllate.

Le Parti concordano che in caso di divergenza tra le disposizioni del presente Patto e di quelle dello Statuto prevarranno le disposizioni del presente Patto Parasociale.

#### 14. Modifica delle pattuizioni preesistenti

Il presente Patto modifica e sostituisce tutte le pattuizioni e gli accordi, scritti o verbali, in precedenza intervenute tra le Parti.

#### 15. Riservatezza

Le Parti si obbligano reciprocamente a non rivelare a terzi il contenuto del presente Patto, salvo che col previo consenso di tutte le altre Parti e fatta eccezione per quelle informazioni e quei dati che debbano essere comunicati per disposizione di legge o regolamento.

#### 16. Tolleranza



L'eventuale tolleranza di una Parte di comportamenti di un'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Patto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle prestazioni dovute.

**17. Modifiche**

Nessuna modifica delle disposizioni del presente Patto sarà efficace salvo che sia effettuata per iscritto e sottoscritta da tutte le Parti .

**18. Invalidità parziale**

Qualora, in qualsiasi tempo, una o più delle disposizioni del presente Patto siano o divengano illecite, invalide o inefficaci, ciò non pregiudicherà la liceità, la validità e l'efficacia delle altre disposizioni del presente Patto, salvo che risulti che una Parte non avrebbe stipulato il presente Patto senza quelle disposizioni che sono divenute illecite, invalide o inefficaci.

**19. Comunicazioni e notifiche**

Qualsiasi comunicazione che debba essere effettuata ai sensi del presente Patto dovrà essere inviata per lettera raccomandata o per Posta Certificata agli indirizzi indicati qui di seguito e si considererà ricevuta al momento dell'invio, ove inviata per posta certificata, ovvero al momento del ricevimento ove inviata a mezzo lettera raccomandata:

- (i) alla Camera: presso la sede legale dell'ente
- (ii) ai soci, collettivamente presso ..... all'indirizzo: ..... e via .....

ovvero presso il diverso indirizzo o posta Certificata che ciascuna delle Parti potrà comunicare alle altre successivamente alla data di sottoscrizione del presente Patto in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Patto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

**20. Esperti indipendenti**

Ai fini del presente Patto, ovunque si faccia riferimento alla valutazione di un esperto indipendente, tale esperto sarà una società di revisione scelta di comune accordo tra le Parti fra loro o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Prato.

**21. Legge regolatrice**

Il presente Patto è regolato dalla legge italiana e sarà interpretato in conformità alla medesima.

**22. Controversie**

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione alla validità, alla esecuzione e all'interpretazione del presente Patto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Prato.

I Soci di Igienik Box srl

---

In nome e per conto della Camera di Commercio di Prato

---

Il presidente